

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE BOLLE ESENTE DIRITTI



04 DIC, 2020

27912/20

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13969/2018

SEZIONE LAVORO

Cron. 27912

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Presidente - Ud. 20/11/2019
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13969-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato (omissis) ;

- **ricorrente** -

2019

contro

3698

(omissis) S.P.A., in persona del legale
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
 in (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 94/2018 della CORTE D'APPELLO
di BRESCIA, depositata il 06/03/2018; R.G.N.
527/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2019 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO,

udito l'Avvocato (omissis) , per delega
Avvocato (omissis) .




FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 707/2017, resa il 3.10.2017, respingeva l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, dalla S.p.A. (omissis) (omissis), avverso l'ordinanza con cui era stata accolta l'impugnazione del licenziamento intimato a (omissis) per superamento del periodo di comporto e condannata la società alla reintegrazione ed al risarcimento del danno ex art. 18, quarto comma, della l. n. 300 del 1970.

La (omissis) S.p.A. proponeva reclamo ex art. 1, comma 58, della l. n. 92 citata, avverso la predetta pronunzia, chiedendone la riforma integrale.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 6.3.2018, ha accolto il reclamo e, in riforma della sentenza del primo giudice, ha respinto <<la domanda di impugnazione del licenziamento>>, condannando il lavoratore alla rifusione delle spese di lite dei gradi di merito, oltre accessori, come per legge.

I giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che coglie nel segno la censura sollevata dalla società relativamente al fatto che <<il primo giudice ha ommesso la valutazione di un elemento di fatto essenziale: la non conoscibilità da parte del datore di lavoro della nuova malattia del 12.12.2016 all'atto del licenziamento>>, in quanto, <<come



risultava dallo stesso certificato medico già prodotto nella fase urgente, il certificato era stato rilasciato dal medico curante del lavoratore solo il giorno 13.12.2016; e tale circostanza era stata espressamente sottolineata nel ricorso in opposizione, nel quale si era chiarito che il lavoratore aveva fatto pervenire il certificato in data 13.12.2016, quando ormai il licenziamento era stato intimato con la spedizione della lettera raccomandata>>; che, pertanto, <<è evidente che il datore di lavoro nel computare i giorni di assenza rilevanti ai fini del superamento del computo non poteva tenere conto della nuova malattia>>; e che, <<peraltro, anche nel caso in cui si volesse considerare il successivo episodio del 12.12.2016, la sentenza non risulta condivisibile nella parte in cui, superando la presunzione di continuità della malattia, ha ommesso di considerare nel computo dei giorni di malattia le giornate dell'8 (giovedì festivo), 9 (venerdì concesso ai dipendenti come "ponte"), 10 (sabato lavorativo a zero ore) e 11 (domenica) dicembre...>>.

Per la cassazione della sentenza (omissis) ha proposto ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

(omissis) S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha comunicato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la <<violazione e falsa interpretazione dell'art. 2110, nonché art. 2 titolo VI ccnl




meccanici industria>>, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che il giorno 12.12.2016, ancorché coperto da certificato di malattia, non potesse ritenersi utile a tal fine, poiché la certificazione relativa era pervenuta al datore di lavoro soltanto il 13.12.2016, con la conseguenza che quest'ultimo, <<nel computare i giorni di assenza rilevanti ai fini del comportamento non poteva tener conto della nuova malattia>>.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la <<violazione e falsa interpretazione dell'art. 2110 c.c., dell'art. 2 l. 604/66 e art. 2 titolo VI CCNL Meccanici Industria>>, poiché <<la Corte d'Appello si è espressa anche sull'ipotesi subordinata di computo del giorno 12.12.2016 quale inizio dell'ultimo episodio morboso, ritenendo che anche in tale ipotesi il periodo di comportamento sarebbe stato superato dal lavoratore, in ragione del fatto che si dovevano considerare i giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre 2016 che rientrerebbero nel "principio giurisprudenziale di presunzione di continuità della malattia", secondo il quale dovrebbero computarsi come malattia i giorni festivi e non lavorativi cadenti tra il termine di un certificato e l'inizio di un certificato successivo>>. Secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto del fondamentale principio in tema di licenziamento della immutabilità delle ragioni indicate nella lettera di licenziamento, pacificamente applicabile anche al recesso per superamento del periodo di comportamento, e non avrebbero, pertanto, considerato che, nel caso di specie, risulta



per tabulas che <<la società, nella lettera di licenziamento del 12.12.2016, ha indicato tra i giorni computati nel superamento del comporto, relativamente all'ultimo periodo, quello intercorrente tra il "29.11.2016 ed il 7.12.2016 per 9 giorni">>.

1.1. Il primo motivo il motivo – che attiene alla prima *ratio decidendi* su cui la sentenza impugnata si fonda – non può essere accolto relativamente ad alcuna delle due censure sollevate, in quanto le doglianze mosse alla sentenza impugnata non colgono nel segno e presentano, altresì, profili di inammissibilità, laddove si prospetta esclusivamente una diversa valutazione dei fatti rispetto alla (peraltro esaustiva e condivisibile) ricostruzione operata dalla Corte di merito, senza, peraltro, provare gli assunti sui quali le doglianze si fondano. Ed invero, il ricorrente, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, non ha indicato, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni, di fatto e di diritto, idonee a giustificare le censure, né sotto quale profilo, le disposizioni censurate sarebbero state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma, altresì, con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata,



debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Peraltro, nella fattispecie, non si configura una questione di interpretazione del CCNL – per la qual cosa, non ne occorre la produzione – ma vi è, semplicemente, un riferimento al fatto storico dell'ultimo episodio morboso. Ed al riguardo, deve escludersi la rilevanza oggettiva della malattia, ancorché non tempestivamente comunicata al datore di lavoro, in quanto non integrante *ex se* ragione obiettiva di illegittimità del licenziamento, ma elemento di fatto al fine del computo del periodo di comportamento, rispetto al quale il datore di lavoro deve essere necessariamente edotto, tenuto conto del ragionevole *spatium deliberandi* di cui dispone per una valutazione conveniente della sequenza di episodi morbosi del lavoratore (cfr., tra le molte, Cass. nn. 25535/2018; 7037/2011) e la conseguente mobilità del termine esterno di computo.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, avendo ad oggetto la seconda *ratio decidendi*, essendo stata ritenuta infondata la censura relativa alla prima *ratio*, sollevata nel primo motivo.

Per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va rigettato.

3. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di



cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in dispositivo

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, 20 novembre 2019


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Giuseppina Leo



Il Presidente

Dott. Adriano Piergiovanni Patti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giaccio

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, 04 DIC, 2020
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giaccio

